

DISCIPLINARE PER LE MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO DI TIPO COMMERCIALE CON PREVISIONE DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTARE E NON, ai sensi dell'art. 44 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario messe a bando dall'Amministrazione comunale del vigente regolamento Commercio su aree pubbliche del Comune di Pisa.

Art. 1

OGGETTO

Il presente disciplinare, in applicazione della Legge Regionale della Toscana n. 62/ 2018

dell'art. 32 lettera l e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 44 del vigente Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 25.01.2022, individua:

- a) le aree pubbliche dove svolgere le manifestazioni;
- b) il numero massimo di manifestazioni autorizzabili per ogni singola area;
- c) il numero massimo di manifestazioni autorizzabili per ogni singolo proponente;
- d) i criteri per la programmazione;
- e) le caratteristiche delle strutture utilizzate per la vendita;
- f) obblighi del gestore.

1. Per manifestazione commerciale a carattere straordinario si intende quanto previsto in conformità all'art. 32 comma 1 lettera i) della L.R. n. 62/2018.

2. Oltre a perseguire i fini previsti dal Regolamento sul commercio sulle aree pubbliche, il Comune intende:

- a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio e aree specifiche della città;
- b) valorizzare determinate specializzazioni merceologiche e prodotti tipici locali;
- c) valorizzare i prodotti made in Italy.

3. La partecipazione alle manifestazioni oggetto del presente disciplinare è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee di suolo pubblico da S.E.PI. S.p.A.

Art. 2

AREE PUBBLICHE DOVE SVOLGERE LE MANIFESTAZIONI

Le aree pubbliche destinate allo svolgimento di manifestazioni oggetto del presente disciplinare sono le seguenti:

a) **nel centro storico:**

- . Logge dei Banchi;
- . Largo Don Minzoni;
- . Piazza Dante;

- . Piazza Martiri della Libertà;
- . Via San Francesco;
- . Via Palestro;

b) sul litorale:

- . Largo Pontecorvo
- . Piazza Sardegna;
- . Via e Piazza dei Fiori, lato vecchia Stazione, a partire da dopo la Chiesa

Ulteriori aree pubbliche potranno essere comunque previste compatibilmente con le esigenze di viabilità/traffico o altra esigenza di interesse pubblico previa valutazione della Direzione Attività produttive e della Polizia Municipale, sentito l'assessore competente.

Art. 3

PROGRAMMAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

1. Lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente disciplinare è oggetto di programmazione da parte del Comune.
2. Le richieste per lo svolgimento delle manifestazioni dovranno pervenire al Comune entro termine stabilito dall'amministrazione per gli eventi che si intendono realizzare dal **01.03.2025 al 23.11.2025**
3. Solo in casi eccezionali, presentando richiesta almeno 30 giorni prima della data prevista per la manifestazione, il Dirigente può approvarne l'inserimento nel calendario previa comunicazione alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. Le istanze per lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente disciplinare dovranno essere presentate dai soggetti indicati nell'art. 44 vigente Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 25.01.2022, e dovranno contenere:
 - a) Denominazione e classificazione della singola iniziativa (manifestazione a carattere commerciale straordinario secondo le definizioni riportate in oggetto);
 - b) Finalità e obiettivi che si intendono raggiungere;
 - c) Atto costitutivo e statuto del soggetto promotore;
 - d) Periodo e luogo di svolgimento;
 - e) Elenco dettagliato delle eventuali manifestazioni collaterali (eventi culturali, promozionali, di spettacolo o di intrattenimento, musicali o laboratori tematici, o altro);
 - f) Descrizione dettagliata degli allestimenti (progetto con planimetria generale e con pianta con indicazione degli ingombri massimi di ciascun espositore e della manifestazione nel suo complesso);
 - g) Descrizione dettagliata delle categorie merceologiche/prodotti esposti ed oggetto di vendita;
 - h) Elenco dei potenziali partecipanti. L'elenco definitivo dei partecipanti dovrà essere presentato 5 giorni prima della manifestazione, a pena di esclusione. Dovrà a tale momento esser presentata dichiarazione sostitutiva in ordine alla regolarità contributiva dei partecipanti;
 - i) Impegno formale al conferimento dei rifiuti suddivisi per genere nelle apposite aree/cassonetti o, a seguire, ogni diversa istruzione dell'ufficio Ambiente utile a garantire il decoro dell'area temporaneamente concessa in uso per lo svolgimento dell'iniziativa;

- j) Impegno a produrre Polizza assicurativa per i danni eventualmente arrecato a terzi nello svolgimento della manifestazione. La polizza dovrà essere presentata 5 gg prima della manifestazione, unitamente all'elenco dei partecipanti.

Art. 4

CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

- 1 La programmazione decorrente dal **01.03.2025 al 23.11.2025** delle manifestazioni dovrà tenere conto prioritariamente delle iniziative su tematiche culturali / didattiche / ambientali / sociali/ sportive /turistiche organizzate direttamente dall'amministrazione. manifestazioni commerciali;
- 2 Il numero di utilizzo complessivo massimo di **Logge dei Banchi** per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario non potrà essere superiore a **12** eventi (con un numero massimo di 3 giorni consecutivi ad evento); gli eventi dovranno essere almeno uno al mese. Non sarà consentita la promiscuità di operatori alimentari e non alimentari. Per l'assegnazione delle date si rimanda al criterio specificato nel bando;
- 3 Il numero di utilizzo complessivo di **Piazza Don Minzoni** per le manifestazioni commerciali sarà di **6** eventi (con un numero massimo di 3 giorni consecutivi ad evento); gli eventi non potranno essere più di due al mese;
- 4 Per l'intero plateatico costituito da **Piazza Dante, Piazza Martiri della Libertà, Via San Francesco e Via Palestro**, per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, il numero di utilizzo complessivo massimo, non potrà essere superiore a **12** eventi con un limite di 3 giorni per evento;
- 5 Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario che prevedono la somministrazione di alimenti sono previste esclusivamente nell'area di **Piazza Don Minzoni**, in città e in **Piazza Sardegna** sul litorale. Il numero di utilizzo massimo di tale Piazza Don Minzoni non potrà essere superiore a **6** eventi, con un numero massimo di 3 giorni consecutivi per evento, quella di Piazza Sardegna non potrà essere superiore a **2** eventi con un numero massimo di 3 giorni consecutivi per evento. Per quanto riguarda Piazza Sardegna, è esclusa la realizzazione degli eventi nei mesi di Luglio e Agosto;
- 6 **Sul litorale** complessivamente inteso il numero di utilizzo massimo, per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, sarà di **12 eventi**, con un limite di 3 giorni a evento;
- 7 **Per ogni singolo Soggetto proponente è ammesso un numero massimo di 4** manifestazioni autorizzabili. **Per le associazioni di categoria** in ragione della loro maggior rappresentatività è ammesso un numero massimo di **10** manifestazioni autorizzabili;
- 8 per quanto non disciplinato dal presente Avviso si rinvia a quanto espressamente **previsto** nel vigente regolamento comunale commercio su aree pubbliche;
- 9 Le **domande** saranno esaminate da una commissione presieduta dal Dirigente dell'Ufficio Attività produttive o suo delegato, e sarà nominata successivamente allo scadere delle domande;
- 10 **Scaduto** il termine per la presentazione delle istanze, la commissione esaminerà le domande presentate. Nel caso in cui siano presentate più istanze per la/e medesima/e data/e o per la/e stessa/e area/e pubblica/che, la commissione, stante la valutazione positiva della domanda, terrà conto, nella programmazione, dei seguenti criteri, in ordine di **priorità**:

- a) manifestazioni di promozione delle eccellenze alimentari del territorio locale o dei territori delle comunità regionali presenti nella Provincia di Pisa (prodotti tipici, prodotti biologici, prodotti della filiera corta) /delle eccellenze non alimentari dell'artigianato locale, regionale, made in Italy;
- b) manifestazioni di promozione esclusiva di determinate categorie merceologiche (ad esempio, florovivaismo, oggettistica vintage, piccolo antiquariato, libri e musica);
- c) la previsione di manifestazioni da svolgersi nelle seguenti aree: Piazza Don Minzoni, Piazza Dante, Piazza Martiri della libertà, Via San Francesco, Via Palestro;
- d) la proposta di eventi collaterali di qualità (eventi culturali, promozionali, di spettacolo o di intrattenimento, musicali o laboratori tematici);

11 A seguito dell'emissione del bando le domande presentate saranno valutate dall'apposita commissione, la quale potrà impartire eventuali prescrizioni su aspetti funzionali di sicurezza e di decoro urbano, i punteggi saranno stabiliti con atto dirigenziale.

Art. 5

INIZIATIVE ED EVENTI CONCOMITANTI CON LE MANIFESTAZIONI

Il Comune ha facoltà di riservare porzioni di piazze o vie, tra quelle destinate ad aree espositive della manifestazione, allo svolgimento di proprie iniziative o eventi concomitanti con le manifestazioni indicate, senza che il gestore possa avere nulla a che pretendere. In tal caso, su richiesta del gestore, il Comune potrà destinare alla manifestazione altre aree espositive idonee.

Art. 6

MODIFICA DELLE CONDIZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

1. Il dirigente può apportare alla programmazione approvata modifiche relative alla data di svolgimento ed alle aree riservate alla manifestazione per motivi legati ad esigenze dell'amministrazione comunale. Tali modifiche dovranno essere comunicate al gestore almeno 20 (venti) giorni prima della manifestazione interessata dalle variazioni medesime, fatti salvi i casi di urgenza e forza maggiore.
2. Eventuali modifiche circa le modalità di svolgimento delle manifestazioni, nonché variazioni relative alla data di svolgimento o alle aree riservate alla manifestazione che il gestore volesse apportare, dovranno essere richieste al Dirigente con almeno 20 (venti) giorni di anticipo. La richiesta di variazione dovrà essere adeguatamente documentata. Il Dirigente valutata positivamente la richiesta potrà autorizzare la modifica.
3. Eventuali variazioni dell'elenco dei partecipanti dovranno essere comunicate al Comune con almeno 5 giorni di anticipo.
4. L'Amministrazione comunale, anche in caso di accoglimento di un progetto si riserva di proporre eventuali modifiche tecniche in sede di realizzazione dello stesso, sia in termini di date e luogo che di modalità organizzative, o di non procedere all'emissione del titolo autorizzatorio per l'occupazione del suolo pubblico, o alla revoca dello stesso, per sopraggiunte criticità tecniche, mutamenti della situazione di fatto o sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

Art. 7

CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE UTILIZZATE PER LE VENDITE

1. Le aree pubbliche individuate all'articolo 2 possono essere utilizzate mediante l'installazione di strutture adibite alla vendita, il cui corretto montaggio e utilizzo è sotto la diretta responsabilità del gestore della manifestazione che avrà l'onere di vigilare sugli operatori partecipanti;

2. In via generale il posizionamento delle strutture non dovrà in alcun modo interferire con la presenza di occupazioni di suolo pubblico esistenti sull'area oggetto della richiesta, né con le vetrine e gli accessi degli esercizi commerciali ivi presenti;
3. Le strutture dovranno essere conformi – per materiali e tecnica di allestimento - alla normativa vigente;
4. Le strutture dovranno essere esteticamente coordinate in ciascuna area pubblica. La copertura del banco dovrà essere, per tutti i banchi della manifestazione, rossa o bianca, di identica tonalità. I gazebo dovranno essere di colore bianco, o comunque avere una uniformità di colorazione;
5. È obbligatorio assicurare l'ancoraggio a terra delle strutture che non potrà avvenire mediante la perforazione del suolo, ma mediante collocazione di idonei pesi di controventatura e non dovrà dare senso di precarietà;
6. Nelle ore serali e notturne i banchi e la merce in essi contenuta dovranno essere protetti e chiusi in maniera omogenea attraverso l'uso di teli e/o protezioni da ancorare fermamente alle strutture portanti al fine di evitare soluzioni precarie e improvvisate e così garantire il decoro dei luoghi;
7. Per quanto riguarda Logge dei banchi saranno ammesse strutture senza copertura, in modo da lasciare a vista la volta che dovrà essere adeguatamente illuminata, a cura e spese degli organizzatori. I banchi dovranno avere le dimensioni massime di 3 x 2, per un numero che non superi i 25 banchi. L'allestimento dovrà garantire adeguati spazi e passaggi per la sicurezza dei luoghi e l'accessibilità di soggetti diversamente abili;
8. Eventuali difformità rispetto a quanto approvato ed autorizzato, riscontrate in fase di allestimento o durante il corso della manifestazione, determineranno la decadenza immediata dell'operatore interessato a partecipare all'iniziativa stessa e determineranno l'esclusione dello stesso e dell'organizzatore dalla successiva prima utile programmazione comunale riguardante il calendario delle manifestazioni commerciali straordinarie.

Art. 8

OBBLIGHI DEL GESTORE

- 1 Sono a carico del gestore tutte le attività e le spese connesse all'organizzazione, promozione e gestione delle manifestazioni, ed in particolare: a) Selezione degli operatori, che, relativamente allo svolgimento dell'attività di vendita, deve avvenire previo accertamento del possesso, da parte dei medesimi, dei requisiti morali e professionali, nonché dei requisiti igienico sanitari richiesti per il commercio dei prodotti alimentari nelle manifestazioni in cui tale attività è consentita; gli operatori selezionati dovranno essere soggetti regolarmente iscritti alla CCIAA.
- 2 Invio tramite il portale STAR della documentazione relativa agli operatori alimentari al SUAP almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio della manifestazione per consentire i necessari adempimenti relativamente alla notifica igienico-sanitaria;
- 3 Verifica dell'effettiva partecipazione degli operatori e del rispetto delle normative di sicurezza vigenti alla data di realizzazione della manifestazione;
- 4 Ove ricorra il caso, invio al SUAP tramite il portale STAR di pratica per autorizzazione/SCIA di **pubblico spettacolo temporaneo** e, in caso di utilizzo di apparecchi di diffusione/amplificazione sonora, presentazione di **pratica acustica** all'Ufficio Ambiente. La richiesta di **autorizzazione** per gli spettacoli di durata di due o più giorni, corredata dalla documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente, deve essere presentata almeno 30 gg prima lo svolgimento dell'attività. La **SCIA**, per i soli spettacoli che si

esauriscono entro le ore 24 del giorno d'inizio e con capienza inferiore a **200 persone**, deve essere presentata entro almeno 5 gg dall'inizio dell'attività, corredata, tra l'altro, dalla relazione tecnica asseverata e dal piano di evacuazione ed emergenza redatti da professionista iscritto all'Albo. Dopo la proroga disposta con la legge 23 febbraio 2024, n. 18 di conversione del c.d. "Milleproroghe 2024", relativa al regime semplificato in materia di realizzazione degli **spettacoli dal vivo**, le misure sono diventate definitive con la pubblicazione del **Decreto-Legge del 27 dicembre 2024, n. 201** recante "Misure urgenti in materia di cultura". Con l'articolo 7, comma 2, il provvedimento ha reso strutturali le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, introdotte con l'art. 38-bis, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La norma dispone infatti che, a partire **dal 1° gennaio 2025**, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per la realizzazione di spettacoli dal vivo comprendenti attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un **orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo**, destinate a un **massimo di 2.000 spettatori**, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**), presentata al SUAP o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo. Nella SCIA è necessario segnalare:

- il numero massimo di spettatori;
- luogo in cui si svolge lo spettacolo;
- orario della manifestazione.

Infine, la Segnalazione va accompagnata dalla relazione di un **professionista tecnico** attestante la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di **prevenzione incendi**. In ipotesi, tale SCIA deve essere presentata entro almeno 30 gg l'inizio dell'attività, corredata, tra l'altro, dalla relazione tecnica asseverata e dal piano di evacuazione ed emergenza redatti da professionista iscritto all'Albo;

5 Negli spazi espositivi riservati alla manifestazione, il gestore non potrà collocare operatori diversi dai soggetti indicati dall'articolo 40, comma 2, del Codice regionale del commercio, che dovranno tutti essere professionisti dotati di partita IVA;

6 Obbligo di rispettare e far rispettare tutte le indicazioni relative alla fornitura degli eventuali allestimenti tecnici connessi allo svolgimento della manifestazione, ivi incluso l'eventuale montaggio e smontaggio delle strutture, nonché degli adempimenti connessi agli impianti elettrici;

7 Il servizio di vigilanza notturna delle strutture, se ritenuto necessario;

8 Assicurare il corretto svolgimento della manifestazione ed il rispetto – anche da parte degli operatori - delle modalità e prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, nonché di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione degli incendi;

9 È vietato accantonare il materiale al di fuori dell'area assegnata; eventuali imballaggi non dovranno essere a vista e dovranno essere inseriti all'interno dei banchi;

10 È vietato allestire l'area assegnata in modo da occultare gli espositori vicini.

Art. 9

ULTERIORI PRESCRIZIONI PER IL GESTORE E PER GLI OPERATORI

- 1 Il gestore è tenuto ad informare puntualmente tutti gli operatori delle modalità di svolgimento della manifestazione e ad assicurare il rispetto e l'osservanza delle seguenti prescrizioni, da parte degli operatori:
 - a) obbligo di attenersi al rispetto delle modalità di svolgimento della manifestazione previste nel presente disciplinare;
 - b) obbligo di mantenere pulita l'area espositiva occupata durante lo svolgimento della manifestazione e di sgomberarla al termine della stessa, lasciando l'area libera da rifiuti di qualsiasi genere e natura;
 - c) obbligo di rispettare le norme di sicurezza relative al funzionamento dell'impianto elettrico installato presso ciascuna struttura, con accollo, da parte dell'espositore, di ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità;
 - d) obbligo di rispettare, nell'esercizio dell'attività di vendita, tutte le disposizioni vigenti in materia;
 - e) obbligo di rispettare i requisiti sanitari richiesti per il commercio e/o la somministrazione dei prodotti alimentari, nelle manifestazioni in cui tale attività è consentita.
- 2 Il gestore deve comunque assicurare il rispetto, da parte degli operatori, di tutte le norme ed i regolamenti vigenti;
- 3 Nel caso in cui vengano vendute merci contraffatte o si realizzi altra fattispecie penalmente rilevante durante lo svolgimento della manifestazione e ad essa connessa, l'esercente responsabile e l'organizzatore della manifestazione saranno esclusi dalla partecipazione ai bandi per il periodo di un anno.

Art. 10

SANZIONI

- 1 Per le violazioni in materia di commercio su area pubblica, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui alla Legge regionale n. 62/2018 e per le violazioni in materia di pubblico spettacolo si fa espresso rinvio alle disposizioni relative al TULPS.

Art. 11

DECADENZA ED ESCLUSIONI

1. Il Comune dichiara la decadenza dall'affidamento nel caso di accertati e reiterati inadempimenti, da parte dell'esercente e/o gestore, degli obblighi previsti a suo carico dal presente Disciplinare e comunque dalla normativa vigente sia nazionale, che regionale, che locale;
2. Gli inadempimenti saranno contestati per iscritto: la decadenza opera di diritto dopo la seconda contestazione elevata, salvo motivazioni comprovanti particolari o gravi situazioni.